

PROROGA SCADENZE AUTORIZZAZIONI FINO AL 15-6-2020 PER EFFETTO DEL DL N° 18 DEL 17-3-2020 SU EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Decreto-legge N° 18 DEL 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel disporre all'art. 103⁽¹⁾ la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", al comma 2 ha stabilito che **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"**.

In applicazione del detto art. 103 comma 2 del DL 18/17-3-2020 si informano le Imprese di trasporto eccezionale che le autorizzazioni rilasciate ed in scadenza nel periodo indicato tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. **Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Reg. del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla data del 15 giugno, salvo ulteriori eventuali disposizioni. Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell'autorizzazione (formata dall'autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 15 giugno 2020.**

Ai fini della validità dell'estensione della scadenza delle autorizzazioni al 15 giugno 2020, le Ditte interessate devono allegare, quale parte integrante, il presente AVVISO al provvedimento di autorizzazione.

(1) Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Per scaricare il testo integrale di legge dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>